

Legge regionale 31 ottobre 1986 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

Art. 14

Per le finalità previste dal precedente articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7948 con la denominazione: << Contributi in conto capitale sulle spese necessarie per l' acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive nonché per l' acquisto di macchinari ed attrezzature industriali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).